## Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cittadinanza e immigrazione Rassegna di atti e sentenze – gennaio 2024

## a cura dell'Osservatorio www.slsg.unisa.it

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione), del 16 gennaio 2024 (Österreichische Datenschutzbehörde c. WK, causa C-33/22)

Non possono essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti la sicurezza nazionale escluse dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679), le attività di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell'esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, aventi l'obiettivo di indagare sulle attività di un'autorità di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di influenza politica su tale autorità. Qualora uno Stato membro abbia scelto, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, di siffatto regolamento, di istituire un'unica autorità di controllo, senza tuttavia attribuirle la competenza a sorvegliare l'applicazione del regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di tale Stato membro nell'esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, le disposizioni del regolamento conferiscono direttamente a detta autorità la competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali effettuati dalla commissione di inchiesta.

\*

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione), del 16 gennaio 2024 (WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, causa C-621/21)

Sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a "un determinato gruppo sociale", come "motivo di persecuzione" che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare. Così la Corte di giustizia interpreta l'articolo 10, par. 1, lett. d) della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE). Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, par. 3, della medesima direttiva, qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione. Infine, la nozione di "danno grave" (art. 15, lettere a) e b) della direttiva 2011/95) ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali; tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.